FONDI CONTRATTUALI E ISTITUTI GIURIDICI ECONOMICI CONNESSI

LE DELEGAZIONI TRATTANTI IN SEDE AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO
(deliberazione n. 1823 del 13/11/2025)
presenti al confronto odierno come da riepilogo nominativo agli atti

Visto l'art. 9, comma 5 del CCNL 27.10.2025 che demanda alla contrattazione integrativa aziendale le seguenti materie:

- lett. e): i criteri generali per l'attivazione dei piani di welfare integrativo;
- lett. k): l'eventuale elevazione dell'indennità di pronta disponibilità;
- lett. k): l'eventuale elevazione dell'indennità per il turno notturno e dell'indennità di servizio festivo;
- lett. k): l'ampliamento dell'indennità e servizi di cui all'art. 68 del CCNL 27.10.2025;

Dato atto che:

- le modalità di utilizzo del fondo di cui agli art. 102 del CCNL 2.11.2022 e 63 del CCNL 27.10.2025 sono state definite con l'accordo sottoscritto in data 18.09.2023, recepito con deliberazione n. 1505 del 9.11.2023 previa certificazione del Collegio sindacale acquisita in data 18.10.2023;
- i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche all'interno delle aree sono stati definiti con l'accordo sottoscritto in data 7.11.2023, recepito con deliberazione n. 1663 del 5.12.2023 previa certificazione del Collegio sindacale acquisita in data 22.11.2023;

Preso atto che, al fine di aggiornare la vigente disciplina aziendale relativa alle cennate materie, contenuta nei paragrafi A.2, A.2.1 e A.2.2 dell'art. 25 del CCIA 11.12.2024, è stato costituito apposito gruppo tecnico paritetico "Fondi contrattuali e istituti economici" che si è riunito in data 30.06.2026;

Evidenziato che, tenuto conto delle osservazioni trasmesse dalla RSU con nota del 13.07.2026, in data 24.09.2026 è stata trasmessa alle delegazioni trattanti la proposta elaborata all'esito del cennato gruppo tecnico;

Tenuto conto di quanto emerso all'incontro odierno;

CONVENGONO

1) di approvare la disciplina delle materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. e) e k) del CCNL 27.10.2025, contenuta nel documento allegato al presente accordo (Allegato A);
2) di dare atto che il suddetto documento costituirà apposita sezione del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (CCIA) di prossima definizione;
3) di precisare che il presente accordo diventerà esecutivo dopo il positivo esito del controllo da parte del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 10, comma 6 del CCNL 27.10.2025 e degli artt. 40, comma 3-sexies e 40-bis, comma 1 del d.lgs. n.165/2001.

Per la Delegazione Parte Pubblica	**Per le RSU**	**Per le OO.SS.**
		NURSIND
		Roberto Pigoldi CISL F.P
		FIALS

Bergamo, 30 settembre 2026

ASST Papa Giovanni XXIII

A.2.2 - Premialità aggiuntiva

- **Premio di disponibilità**

Nell'ipotesi in cui, a fronte di assenze non programmate e improvvise di personale, il dipendente si renda disponibile a coprire i turni delle successive 48 ore, è al medesimo riconosciuto un premio pari a € 50 a giornata, che verrà corrisposto nel primo cedolino utile.

Non sono comprese, nell'attribuzione di tale premio, tutte le altre variazioni di turno definite in tempi più ampi rispetto a quelli sopra indicati.

Tale incentivo è esteso, salvo che le attività non siano riconosciute con finanziamenti specifici, al personale che si rende disponibile in caso di particolari situazioni di complessità assistenziale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: maxiemergenza e sovraffollamento del Pronto soccorso, assistenza di adolescenti nell'ambito della salute mentale, assistenza ECMO, emergenze area critica (blocco operatorio e terapie intensive).

La comunicazione telefonica/verbale del coordinatore/incaricato di funzione che interpella il dipendente rappresenta il momento per definire il diritto al premio.

Alla comunicazione seguirà segnalazione scritta di richiesta di rientro in servizio riportante: turno orario, data, nominativo del collega da sostituire, orario di chiamata, nominativo e firma del dipendente interessato.

- **Incentivo per sostituzione incarichi di funzione**

In caso di assenza, a qualsiasi titolo, superiore a 60 giorni consecutivi del titolare di incarico di funzione organizzativa e professionale di media e elevata complessità dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari o di incarico di funzione professionale dell'area degli assistenti e degli operatori, le funzioni possono essere temporaneamente attribuite ad altro dipendente - non titolare di altro incarico - in possesso dei requisiti previsti per l'incarico, per un massimo di 9 mesi, prorogabili di altri sei mesi.

Per l'area dei professionisti della salute e dei funzionari, al sostituto (fermo restando l'indennità di funzione per l'incarico professionale di base) verrà riconosciuto un incentivo economico pari all'80% del valore dell'indennità di funzione rapportata ai mesi di effettivo svolgimento delle funzioni decorrenti dalla data di formale attribuzione.

Per l'area degli assistenti e degli operatori l'incentivo è pari al valore dell'indennità di funzione rapportata ai mesi di effettivo svolgimento delle funzioni decorrenti dalla data di formale attribuzione.

A tal fine la SC Gestione e sviluppo delle risorse umane dovrà tempestivamente ricevere la lettera di attribuzione delle funzioni temporanee. In assenza della formalizzazione non potrà essere riconosciuto alcun incentivo.

Il suddetto incentivo è finanziato in via prioritaria dai residui del fondo di cui all'art. 63 del CCNL 27.10.2025 riconducibili alle indennità di funzione non corrisposte e in subordine dalle risorse destinate alla premialità.

B) Sistema indennitario e lavoro straordinario

Le risorse del fondo di cui all'art. 64 del CCNL 27.10.2025 non impegnate per le finalità di cui sopra (performance) sono, per residualità, destinate al finanziamento delle altre voci contemplate dal comma 9 dell'art 103 del CCNL 2.11.2022 e - al momento nell'attuale sede previsionale - alle lett. a) e b) (compensi per lavoro straordinario e indennità correlate alle condizioni di lavoro), rinviando a successive intese eventuali destinazioni riferite alle lett. d) ed e) del medesimo comma.

B.1 Indennità correlate alle condizioni di lavoro, con esclusione delle indennità di specificità infermieristica (art. 65 CCNL 27.10.2025) e dell'indennità di tutela del malato e promozione della salute (art. 66 CCNL 27.10.2025):

Ai fini del riconoscimento delle indennità giornaliere è richiesta la presenza in servizio per almeno metà dell'orario teorico di lavoro dovuto; il tempo dedicato alle riunioni di reparto, alla docenza in orario di servizio, alle attività formative o di aggiornamento non concorre alla maturazione del suddetto requisito.

- **Indennità di turno (art. 67, comma 2 CCNL 27.10.2025)**

E' l'indennità giornaliera del valore di € 2,07 prevista per remunerare il disagio del personale di tutti i ruoli e di tutte le aree (con esclusione del personale di elevata qualificazione) turnista intendendosi per tale quello che opera in servizi attivati per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, purché non esentato dall'effettuazione dei turni. Spetta pertanto anche al personale che effettua un solo turno poiché rappresenta una precisa scelta dell'azienda, fermo restando che tutto il personale afferente può potenzialmente essere impiegato nell'arco temporale di apertura del servizio.

L'indennità spetta per ogni giornata di effettivo lavoro, ivi incluso il giorno montante e smontante del turno notturno e non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata.

Nel caso di due turni consecutivi il cui momento di termine del primo turno e di inizio del secondo turno ricadano nella stessa giornata, l'indennità da riconoscere al dipendente è una sola.

- **Indennità oraria di servizio notturno (art. 67, comma 3 CCNL 27.10.2025)**

Il valore dell'indennità oraria che spetta al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree per il servizio notturno effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo è elevato da € 4,00 a € 4,48.

- **Indennità oraria di servizio festivo (art. 67, comma 4 CCNL 27.10.2025)**

É l'indennità oraria del valore di € 2,55 lorde che spetta al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree prevista per compensare il disagio derivante dall'effettuazione del servizio di turno in una giornata festiva.

Il servizio prestato dal personale in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente (turnista e non turnista) da effettuarsi entro trenta giorni - fermo restando le indennità di turno, di servizio notturno e festivo per i turnisti - e a condizione di non essere in situazioni di debito orario non legate allo sviluppo del turno (calcolate con riferimento al trimestre precedente), alternativamente a:

a) equivalente riposo compensativo;

b) corresponsione del compenso per lavoro straordinario/supplementare con le maggiorazioni previste o dell'applicazione della banca delle ore.

- **Indennità giornaliera per l'operatività in particolari unità operative /servizi (art. 68 CCNL 27.10.2025)**

É l'indennità giornaliera lorda prevista per il personale che presta il servizio presso le unità operative/servizi ritenuti particolarmente disagiati.

Le parti, ai sensi del comma 3 dell'art. 68 del CCNL 27.10.2025 e previo accertamento della capienza del fondo contrattuale di riferimento, hanno individuato i seguenti servizi:

- malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i.: compresa la pediatria degenza in quanto l'attuale organizzazione prevede il ricovero dei minori affetti da malattie infettive presso tale reparto;

- gruppi operatori (ivi compresa la sala parto, l'emodinamica e il polo angiografico);

- terapie intensive e sub-intensive (ivi compresa la patologia neonatale);

- servizi di nefrologia e dialisi;

- servizi di emergenza urgenza: SC EAS (SS pronto soccorso - OBI, SS medicina d'urgenza), AAT 118 e SOREU;

- servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente: l'indennità spetta per le sole giornate in cui vengono erogate le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente e previa comunicazione formale della SC DAPSS per mezzo del modulo di missione, debitamente compilato e autorizzato. Nel rispetto del principio di appropriatezza ed efficienza delle risorse impiegate, la programmazione degli accessi domiciliari per i quali è prevista la corresponsione delle indennità, verrà effettuata mediante piano di lavoro del coordinatore/incaricato di funzione del servizio che dovrà contenere, in coerenza con i piani assistenziali: la tipologia, la frequenza degli accessi e le figure professionali da coinvolgere, così da ottimizzare l'assistenza, anche aggregando e distribuendo le prestazioni da rendere nell'arco della singola giornata domiciliare;

- servizi per le dipendenze: SERD Bergamo e SERD istituto penitenziario;

- istituto penitenziario;

- SPDC degenza presso HPG23;

Tale indennità è riconosciuta ai dipendenti, come da CCNL vigente, nella misura di:

- € 5,00 per il personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori;

- € 1,50 per il profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza dell'area del personale di supporto (compresi gli operatori tecnici alberghieri).

L'indennità è attribuita agli operatori di altri servizi solo se assegnati per un intero turno di lavoro all'equipe dei servizi/reparti sopra indicati, su segnalazione formale del coordinatore/incaricato di funzione ovvero con rilevazione mediante sistema informatizzato.

Per i turni a scavalco tra due giornate di calendario compete una sola indennità che convenzionalmente viene considerata quella di smonto del turno notturno.

- **Indennità di pronta disponibilità (art. 31, comma 7, CCNL 27.10.2025)**

Ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. k) del CCNL 27.10.2025, il valore dell'indennità oraria di pronta disponibilità è elevato da € 1,80 a € 3,80 al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 3 o più chiamate con rientro in servizio nei turni notturni feriali di P.D. di almeno 12 ore (che ricomprendano la fascia 22.00 - 6.00) e nei turni di P.D. di sabato-domenica e festivi, con esclusione della continuazione da fine turno;

- una chiamata con permanenza in servizio di durata superiore alle 4 ore nei turni notturni feriali di P.D. di almeno 12 ore (che ricomprendano la fascia 22.00 - 6.00) e nei turni di P.D. di sabato-domenica e festivi, con esclusione della continuazione del fine turno.